

PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 E SEGUENTI, DEL D.Lgs 50/2016, PER IL SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA, OLTRE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE

Relazione Istruttoria di ammissibilità della Proposta.

Premesse

Con nota prot. n. 561 del 14/01/2022 la Siram S.p.A., con sede in Milano, via Anna Maria Mozzoni, n. 12, CF/P.Iva 08786190150, ha trasmesso al Comune di Valtournenche il progetto di fattibilità tecnico-economica per l'intervento in oggetto, redatto secondo i criteri di cui all'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Rispetto a tale proposta, il Comune ha avviato l'attività di analisi di sostenibilità e di verifica dell'interesse pubblico dell'operazione.

Il termine previsto dall'art. 183, comma 15, per l'analisi della proposta da parte del Comune è stato posposto in data 30/04/2022, sulla base dell'assenso prestato dell'operatore economico

In data 04/05/2022 prot. n.5830, è stato inviato il rapporto finale di verifica ai fini della validazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016, trasmesso in data dal soggetto verificatore Ing. Luca Cretaz con studio in Pont-Saint-Martin;

In data 04/05/2022 prot. n.5831 è stata trasmessa l'analisi della sostenibilità economica finanziaria da parte della dott.ssa Adele Siciliano.

1

Sulla base delle indicate analisi, e del supporto legale al RUP, in data 26 aprile 2022 si è tenuto un incontro (on line) tra l'operatore, il RUP ed i soggetti individuati a titolo di supporto al RUP, finalizzato a chiarire alcuni aspetti inerenti alla proposta.

In ragione di quanto emerso dalla citata analisi si esprime in merito alla Proposta di Partenariato della Siram S.p.A., il seguente parere di ammissibilità, indicando tuttavia alcuni elementi della stessa proposta che dovranno essere oggetto di particolare attenzione

Gruppo di lavoro:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. René Rey.

Ufficio tecnico comunale: Geom. Maurizio Venturini.

Analisi progettazione: Ing. Luca Cretaz.

Analisi economico-finanziaria: dott.ssa Adele Siciliano.

Analisi giuridica: avv. Rosario Scalise.

1. Inquadramento della proposta. Definizione e contenuti del contratto di partenariato pubblico privato. Riflessi contabili.

La proposta rientra nella fattispecie di cui all'art. 183, comma 15, del DLgs 50/2016.

1.1. Il Codice dei contratti disciplinato dal D. Lgs. 50/2016 ha introdotto nell'ambito normativo nazionale un quadro strutturato di regole per la definizione ed attuazione di contratti di partenariato

pubblico privato; la lett. eee) del c. 1 dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 definisce tale contratto come *“il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore.”* Elemento particolarmente rilevante, specificato nel medesimo passaggio, è che ai contratti di partenariato pubblico privato si applicano, per i soli profili di tutela della finanza pubblica, i contenuti delle decisioni Eurostat; tale precisazione è fondamentale per la scelta di un'amministrazione di ricorrere al partenariato in quanto, laddove la realizzazione di un'opera pubblica possa rientrare nel suddetto schema contrattuale, le ricadute contabili sul bilancio dell'ente locale risultano maggiormente sostenibili in termini di rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

1.2. L'art. 183 del D.Lgs 50/2016 prevede due procedure concorsuali nell'ambito del PPP: procedura su iniziativa dell'ente pubblico, per la realizzazione di lavori già inclusi negli strumenti di programmazione (commi 1-14); procedura su iniziativa privata per lavori non presenti nella programmazione (commi 15-20).

La proposta in esame rientra nella fattispecie prevista al comma 15 del citato art. 183. Il meccanismo disciplinato da tale norma prevede che l'operatore economico presenti all'amministrazione una proposta contenente un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, oltre la garanzia provvisoria nei termini dell'art. 93 del Codice e la documentazione amministrativa a corredo della proposta.

1.3. La procedura di PPP “ad iniziativa privata”, quindi, risulta articolata in due fasi, distinte ma strettamente connesse: la prima, relativa alla scelta del promotore, caratterizzata da ampia discrezionalità amministrativa per l'accoglimento della proposta; la seconda, consistente nella fase selettiva ad evidenza pubblica fra più aspiranti alla concessione in base al progetto proposto.

Lo schema, così articolato, realizza una fattispecie a formazione progressiva, il cui scopo finale (aggiudicazione della concessione, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) è interdipendente dalla fase prodromica di individuazione del promotore.

1.4. La proposta presentata da Siram S.p.A. costituisce, quindi, l'avvio della prima fase della Finanza di progetto, quale istanza di parte.

L'art. 2 della l. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo, impone all'ente, una volta avviato il procedimento amministrativo, di concludere lo stesso, motivando ogni decisione.

Nel caso in esame, secondo le disposizioni dell'art. 183, comma 15, del D.Lgs 50/2016, la presentazione della proposta di finanza di progetto determina l'avvio della procedura con il relativo obbligo (vincolante) di pronunciarsi.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 241/90, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza (come la finanza di progetto ad iniziativa privata), la PA ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (Consiglio di Stato 9/3/2015, n. 1182).

Tale obbligo, peraltro, nel caso della procedura ex art. 183, comma 15, consegue ad un preciso onere normativo *“... L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta”*.

2. Descrizione della proposta.

L'intervento in oggetto è descritto nel Progetto di fattibilità e documenti allegati, composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTO	SEZIONE	CODICE
1. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA		
1.1	Elenco elaborati	REL_1.1_0.docx
1.2	Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine speciale	REL_1.2_0.docx
1.3	Autodichiarazione relativa ai requisiti di ordine generale	REL_1.3_0.docx
1.4	Attestazione SOA (copia conforme)	REL_1.4_0.docx
1.5	Certificazioni di qualità (copia conforme)	REL_1.5_0.docx
1.6	Documento di identità del sottoscrittore e procura in copia conforme all'originale	REL_1.6_0.docx
2. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA		
2.1	Relazione illustrativa generale	REL_2.1_0.docx
2.2	Relazione di prefattibilità	REL_2.2_0.docx
2.3	Relazione al progetto di efficientamento	REL_2.3_0.docx
2.4	Calcolo sommario della spesa	CME_2.4_0.xlsx
2.5	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	REL_2.5_0.docx
2.6	Elaborati grafici	EG_2.6_0.docx
2.7	Cronoprogramma dei lavori	CRN_2.7_0.docx
3. SPECIFICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DELLA GESTIONE		
3.1	Progetto di gestione	REL_3.1_0.docx
3.1.1	Piano di misura e verifica	REL_3.1.1_0.docx
4. CONVENZIONE		
4.1	Bozza di convenzione	REL_4.1_0.docx
4.2	Indicatori di performance	REL_4.2_0.docx
4.3	Matrice dei rischi	REL_4.3_0.docx
5. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO		
5.1	Piano economico e finanziario asseverato / Relazione al PEF	REL_5.1_0.docx
5.2	Criteri di adeguamento e di revisione del canone	REL_5.2_0.docx
5.3	Dichiarazione relativa alle spese sostenute per la predisposizione della proposta e dell'offerta	REL_5.3_0.docx
6. CAUZIONI		
6.1	Dichiarazione relativa alle cauzioni	REL_6.1_0.docx
6.2	Cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016	REL_6.2_0.docx

L'intervento proposto è così precisato nella Relazione illustrativa Generale

TABELLA INTERVENTI PROPOSTI	Sostituzione dei generatori di calore esistenti con nuovi generatori a condensazione	Metanizzazione	Implementazione/aggiornamento sistema di regolazione e TLC	Comandi termostatici sui terminali di distribuzione del calore	Coibentazione pareti a cappotto e/o su intercapedine	Coibentazione solaio verso esterno e verso ambiente non riscaldato	Sostituzione serramenti	Installazione sistema di recupero del calore in PdC	Installazione/riqualificazione UTA
Edificio/impianto									
Municipio	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Polifunzionale	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Casa Maisonnasse	✓	✓	✓						
Scuole Breuil Cervinia					✓				
Casa Crepin			✓		✓		✓		
Casa Len	✓	✓	✓	✓					

La tipologia degli interventi concerne:

Metanizzazione e sostituzione dei generatori di calore esistenti con nuovi generatori a condensazione

Come da tabella precedente, Siram Veolia prevede di intervenire su 4 degli edifici oggetto della proposta operando la sostituzione del combustibile (passaggio da gasolio a metano) ed installando nuovi generatori a condensazione di ultima generazione.

4

Implementazione/aggiornamento sistema di regolazione e TLC

L'intervento consiste nella sostituzione del vetusto sistema Coster serie "X" con la più recente serie "Y" di Coster (o simili) o la nuova installazione presso gli impianti privi, su 5 siti oggetto della proposta.

Comandi termostatici sui terminali di distribuzione del calore

Siram prevede l'installazione di tali dispositivi presso 2 dei siti oggetto di intervento e dotati di radiatori. In particolare, saranno adottate valvole termostattabili con pre-regolazione, testine termostatiche a liquido, kit di bloccaggio antimanomissione e detentori di regolazione.

Installazione elettropompe elettroniche a portata variabile

Con l'installazione delle valvole termostatiche la portata del fluido termovettore in circolazione subirà una variazione continua. Con l'obiettivo di far fronte a tale variazione continua della portata, si prevede la sostituzione delle elettropompe presso i siti oggetto di installazione di valvole termostatiche.

Coibentazione pareti (cappotto e/o intercapedine)

Si prevede la coibentazione delle pareti perimetrali verticali su 4 edifici oggetto della proposta utilizzando la tecnica del "cappotto esterno" e dell'installazione isolante verso intercapedine. Il materiale isolante prescelto è il poliuretano o polistirene espanso con ridotta conducibilità termica o, in alternativa la lana minerale.

Coibentazione solaio verso esterno e verso ambiente non riscaldato (sottotetto)

Siram prevede l'isolamento del solaio presso 2 dei siti oggetto della proposta.

Sostituzione dei serramenti

Si prevede la sostituzione degli infissi su 3 edifici oggetto della proposta utilizzando serramenti in PVC ad alte prestazioni energetiche.

Installazione sistema di recupero del calore in PdC

Il presente intervento è previsto nell'edificio 02 Polifunzionale.

Installazione/riqualificazione UTA

Il presente intervento è previsto nell'edificio 02 Polifunzionale.

La finanza di progetto presentata concerne, quindi, un insieme di soluzioni tecniche finalizzate, anche ma non solo, al risparmio di energia primaria nonché a risolvere criticità impiantistiche degli stabili individuati.

Il progetto di gestione precisa altresì che:

1.1 Oggetto della Proposta

Formano oggetto della presente Proposta le **prestazioni** connesse alla gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell'energia termica, antincendio ed elevatori, la fornitura del vettore energetico termico, comprensivi degli interventi di riqualificazione ed efficientamento degli impianti tecnologici, meglio specificati nella sezione 2 della presente Proposta.

Per prestazioni si intendono le seguenti attività che devono essere condotte secondo le leggi vigenti:

- ♦ Prestazioni di gestione integrata impiantistica: gestione, esercizio, conduzione, **manutenzione** programmata, periodica e preventiva, **manutenzione** correttiva e **manutenzione** straordinaria, secondo le modalità meglio specificate nel seguito del presente documento, delle centrali e sottocentrali di produzione e distribuzione energia relativamente agli impianti termici;
- ♦ Fornitura del combustibile (gas metano, gasolio);
- ♦ Fornitura dei materiali di uso e consumo, mezzi, attrezzature, strumenti e quanto necessario a garantire la qualità dei servizi nel pieno rispetto della normativa vigente;
- ♦ Progettazione, finanziamento ed esecuzione di interventi per la riqualificazione energetica degli impianti con conseguente ottenimento di significative riduzioni di emissioni inquinanti in atmosfera e contenimento del consumo energetico;
- ♦ Controllo, governo e monitoraggio generale del sistema edificio - impianto;
- ♦ Interventi di adeguamento normativo;
- ♦ Tutto quant'altro necessario e utile per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle emissioni in atmosfera, di efficientamento energetico e di incremento della funzionalità e affidabilità degli impianti nonché del comfort degli ambienti secondo il sistema "chiavi in mano".

Le prestazioni sopra elencate verranno svolte per l'intera durata contrattuale.

3. Condizioni essenziali del contratto di partenariato pubblico – privato.

In termini generali, gli elementi essenziali ai fini della positiva approvazione del PPP, ai sensi del comma 15 dell'art. 183, sono i seguenti.

3.1. L'assenza dell'intervento proposto negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione. Tale condizione è stata espunta dal Dlgs 50/2016 con il Decreto Semplificazioni (DL 16/7/2020 n. 76 convertito con la legge 11/9/2020 n. 120).

3.2. Rischi. Come da definizione riportata al punto 1, l'elemento essenziale del partenariato è rappresentato dall'assunzione di rischio da parte dell'operatore privato; il c. 3 dell'art. 180 del D. Lgs. 50/2016, individua le tipologie di rischio assumibili e le modalità con cui le stesse devono essere contrattualizzate: "3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del

rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.” Dalla disposizione sopra riportata, emerge il requisito imprescindibile, per ogni operazione di partenariato, del trasferimento, in capo all'operatore privato, del rischio di costruzione e di almeno uno tra rischio di disponibilità e rischio di domanda.

I rischi assumibili dal privato sono definiti dall'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 ed esemplificati nelle Linee guida n. 9 approvate con delibera dell'ANAC n. 318 del 28/03/2018; di seguito si riepilogano tali riferimenti:

- Rischio di costruzione: il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera; in tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
 - a) rischio di progettazione, connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori o omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione dell'opera;
 - b) rischio di esecuzione dell'opera difforme dal progetto, collegato al mancato rispetto degli standard di progetto;
 - c) rischio di aumento del costo dei fattori produttivi o di inadeguatezza o indisponibilità di quelli previsti nel progetto;
 - d) rischio di errata valutazione dei costi e tempi di costruzione;
 - e) rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori;
 - f) rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia utilizzata.
- Rischio di disponibilità: il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti; in tale categoria generale di rischio si distinguono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti rischi specifici:
 - a) rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, derivante da una progettazione o costruzione non adeguata, con conseguente aumento dei costi;
 - b) rischio di performance, ossia il rischio che la struttura messa a disposizione o i servizi erogati non siano conformi agli indicatori chiave di prestazione (Key Performance Indicator - KPI) elaborati preventivamente in relazione all'oggetto e alle caratteristiche del contratto o agli standard tecnici e funzionali prestabiliti, con conseguente riduzione dei ricavi;
 - c) rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare.
- Rischio di domanda: il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa; in tale categoria generale di rischio si distinguono i seguenti rischi specifici:
 - a) rischio di contrazione della domanda di mercato, ossia di riduzione della domanda complessiva del mercato relativa al servizio, che si riflette anche su quella dell'operatore economico;
 - b) rischio di contrazione della domanda specifica, collegato all'insorgere nel mercato di riferimento di un'offerta competitiva di altri operatori che eroda parte della domanda.

Il Rischio di domanda non è di regola presente nei contratti nei quali l'utenza finale non abbia libertà di scelta in ordine alla fornitura dei servizi (ad es. carceri, scuole, ospedali).

A tali rischi si aggiungono ulteriormente:

-Rischio operativo, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. zz) del DLgs 50/2016. Trattasi del rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito all'operatore economico.

-Rischio di commissionamento, ossia il rischio che l'opera non riceva il consenso, da parte di altri soggetti pubblici, con conseguenti ritardi nella realizzazione e insorgere di contenziosi, ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento;

-Rischio amministrativo, connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni (pareri, permessi, licenze, nulla osta, etc.) da parte di soggetti pubblici e privati competenti, o anche al rilascio dell'autorizzazione con prescrizioni, con conseguenti ritardi nella realizzazione;

-Rischio espropri, connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima;

-Rischio ambientale e/o archeologico, ossia il rischio legato alle condizioni del terreno, nonché di bonifica dovuta alla contaminazione del suolo e rischio di ritrovamenti archeologici, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell'opera e incremento di costi per il risanamento ambientale o la tutela archeologica;

-Rischio di finanziamento, ossia di mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti;

-Rischio finanziario, che si concretizza in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimborso di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o impossibilità di proseguire nell'operazione;

-Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti;

-Rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti (parti sociali) che influenzino negativamente costi e tempi della consegna;

-Rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzione alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese;

-Rischio di obsolescenza tecnica, legato ad una più rapida obsolescenza tecnica degli impianti, incidente sui costi di manutenzione e/o sugli standard tecnici e funzionali prestabiliti;

-Rischio di interferenze di sopra e sotto servizi, legato alla presenza nei tratti interessati dai lavori di servizi di varia natura (es. acqua, gas, energia elettrica, cavi, fibra ottica, ecc.).

7

Occorre, alla luce di tali elementi di rischio, eliminare ogni singolo profilo di criticità che non consenta all'Amministrazione di completare la propria attività istruttoria al fine di dimostrare, ai sensi del c. 3 dell'art. 181 del D. Lgs. 50/2016, la convenienza del ricorso alla forma di partenariato pubblico privato proposta in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.

Nel caso di specie, la matrice rischi del promotore è così strutturata.

FASE DI REALIZZAZIONE						
RISCHIO COSTRUZIONE						
Rischio che la realizzazione degli Interventi non avvenga nei tempi, nei costi e con le specifiche concordate						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
<i>Rischio normativo - regolamentare e politico</i>	Rischio che modifiche legislative non prevedibili contrattualmente determinino un aumento dei costi di progettazione e/o di costruzione e/o che venga meno, nel tempo, il commitment politico per la realizzazione delle opere	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro regolatorio e politico. Ritardi nella realizzazione	X			Art. 16, comma 1, lettera b)
<i>Rischio amministrativo</i>	Rischio connesso al notevole ritardo o al diniego nel rilascio di autorizzazioni da parte dei soggetti, pubblici e privati, competenti	Ritardi nella realizzazione	X	X		Art. 6.1, comma 2, lett. b-bis) Art. 9.2, comma 1, lett. a) romanino ii) e iii) Art. 10.1
<i>Rischio espropri</i>	Rischio connesso a ritardi da espropri o a maggiori costi di esproprio per errata progettazione e/o stima	Ritardi e incrementi di costo	N.A.	N.A.		Non presente
<i>Rischio ambientale e/o archeologico</i>	Rischi non preventivati di contaminazione del suolo, di bonifica e/o rischio di ritrovamenti archeologici	Ritardi e incrementi di costo per tutela o risanamento ambientale	Se evento di forza maggiore X	X		Art. 6.1, comma 2) Art. 10, comma 1, lett. a)
<i>Rischio di errore di progettazione</i>	Rischio connesso alla sopravvenienza di necessari interventi di modifica del progetto, derivanti da errori od omissioni di progettazione, tali da incidere significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Ritardi e costi di nuova progettazione		X		Art. 6.1, comma 3, Art. 6.1, comma 7 Art. 8, comma 1, lett. c) Art. 10.1, comma 1 Art. 10.3, c. 6 Art. 10.7 Art. 21, comma 2
<i>Rischio varianti di progetto</i>	Rischio di modifiche di progettazione richieste dal Concedente che incidano significativamente su tempi e costi di realizzazione delle opere	Aumento dei costi o ritardi nella progettazione e nella costruzione	X			Art. 9.1, comma 1 lett. a) rom.I Art. 10.3
<i>Rischio di esecuzione dell'opera difforme dal Progetto</i>	Rischio connesso alla realizzazione dell'opera in modo difforme dal progetto approvato. Rischio connesso alla presenza di vizi intrinseci.	Ritardi e/o maggiori costi e/o eventuali minori ricavi. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 4, comma 12 lett. a); Art. 6.1 comma 5; Art. 10.2, commi 1 e 2; Art. 23, comma 2 lett. b)
<i>Rischio di errata stima/valutazione dei costi di costruzione</i>	Rischio derivante dalla errata individuazione dei costi di costruzione in sede di offerta.	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi.		X		Art. 4, comma 5 Art. 6.1, comma 6 Art. 8, comma 1, lett. e)
<i>Rischio di slittamento dei tempi di realizzazione dell'opera rispetto alle tempistiche fissate dal Cronoprogramma</i>	Rischio derivante da ritardi nella costruzione da parte del Concessionario.	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 10.2, comma 3; Art. 6.1, commi 5 e 6; art. 6.2 comma 1 lett. d) romanino i)
<i>Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori</i>	Il rischio è connesso ai ritardi o alle inadempienze dei fornitori e/o dei subappaltatori rispetto alle condizioni contrattuali assunte con il Concessionario	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Ritardo nel conseguimento dei risparmi energetici. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 7
<i>Rischio di inaffidabilità ed inadeguatezza della tecnologia impiegata</i>	Rischio che gli Impianti non siano disponibili ovvero non rispettino gli standard tecnici e funzionali prestabiliti	Ritardi e/o maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Ritardo nel conseguimento dei risparmi energetici. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 18.2 Allegato "Indicatori di Performance"
<i>Rischio incentivo Conto Termico</i>	Rischio di errata valutazione del valore di incentivo Conto Termico	Aumento dei costi di investimento netto, maggiori oneri finanziari		X		Premessa Punto 5
	Rischio di mancato ottenimento del Conto Termico per errori di progettazione o di elaborazione delle pratiche di domanda	Aumento dei costi di investimento netto, maggiori oneri finanziari		X		Premessa Punto 5
	Rischi legati a ritardi nell'ottenimento delle Autorizzazioni e/o termine dei lavori (imputabili al Concessionario)	Aumento dei costi di investimento netto, maggiori oneri finanziari		X		Premessa Punto 5
	Rischio di mancato ottenimento del Conto Termico per modifiche legislative non prevedibili contrattualmente	Aumento dei costi di investimento netto, maggiori oneri finanziari	X			Art. 16, comma 1, lettera b)

Nota 1 : In relazione alla fase di realizzazione si ritiene che la matrice rischi sia corretta, tuttavia si è ritenuto opportuno approfondire con il proponente il rischio di mancato ottenimento del conto termico per modifiche legislative non prevedibili contrattualmente. Tale rischio viene previsto a carico della sola amministrazione. Sarebbe opportuno che lo stesso rischio venisse assunto congiuntamente. Occorre tenere in considerazione che il “*Rischio incentivo conto termico*” è splittato in sub voci, tutte a carico del concedente, e sentito Siram in sede di contraddittorio, si può ritenere assensibile la struttura della matrice nei termini esposti (il tutto anche alla luce delle linee guida MEF in materia di PPP). Sulla base tuttavia dei chiarimenti e del contraddittorio con l’impresa, la matrice così come esposta è risultata attendibile.

FASE DI GESTIONE						
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ						
La qualità e la quantità del servizio erogato è inferiore rispetto agli standard previsti nel contratto o sono disattesi altri parametri di performance fissati dall'Amministrazione						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
<i>Rischio di indisponibilità</i>	Rischio che gli Impianti e/o i Servizi non siano disponibili ovvero non rispettino gli <i>standard</i> tecnici e funzionali prestabiliti e/o si verifichi una più rapida obsolescenza tecnica degli Impianti	Aumento dei costi delle manutenzioni programmate e/o incameramento delle penali		X		Art. 4.2, Art. 6.1 comma 6, Art. 18.2, Art. 18.3 Allegato 4.4_Indicatori di Performance
<i>Rischio di gestione</i>	Rischio che i costi di gestione dei Servizi siano più alti di quelli preventivati e/o che il gestore non sia in grado di erogare i Servizi secondo gli <i>standard</i> pattuiti	Possibile aumento dei costi di gestione dei Servizi e/o incameramento delle penali		X		Art. 6.1 comma 6, Art. 18.2, Art. 18.3 Allegato 4.4_Indicatori di Performance
<i>Rischio di manutenzione straordinaria</i>	Rischio che i costi di manutenzione siano più alti di quelli preventivati a causa di una progettazione o a una costruzione non adeguata	Possibile aumento dei costi di gestione dei Servizi e/o incameramento delle penali.		X		Art.4.1 Art. 6.1 Art. 11 comma 3
<i>Rischio di performance</i>	Rischio che gli Impianti realizzati dal Concessionario non consentano il raggiungimento degli indicatori di performance di cui allo specifico Allegato "Indicatori di Performance"	Maggiori costi e/o minori ricavi. Applicazione penali. Eventuale risoluzione contrattuale.		X		Art. 18.3 Allegato - Indicatori di Performance

ALTRI RISCHI						
Tipologia specifica di rischio	Descrizione	Effetti	Allocazione soggetto pubblico	Allocazione soggetto privato	Non allocato	Principali riferimenti in convenzione
<i>Rischio finanziario</i>	Rischio di finanziamento (capitale di rischio o di debito) non disponibile Rischio di un aumento dei tassi di interesse	Maggiori costi o impossibilità di proseguire nell'operazione		X		Art. 6.1, comma 8
<i>Rischio di approvvigionamento e/o incremento costi dei fattori produttivi</i>	Possibile mancanza di coordinamento o altri problemi relazionali con i soggetti che debbano fornire i fattori produttivi necessari alla gestione del progetto nonché rischio di costi di fattori produttivi significativamente maggiori di quelli preventivati	Ritardi e/o incrementi di costo		X		Art. 6.1, comma 1 e 6 Art. 10.2 Art. 10.7
<i>Rischio di fallimento del gestore</i>	Rischio che il gestore fallisca o sia inadeguato per l'erogazione dei Servizi secondo gli <i>standard</i> stabiliti.	Possibile blocco dei Servizi		X		Art. 8 Art. 11 Art. 25
<i>Rischio di inflazione</i>	Rischio di un aumento dell'inflazione oltre ai livelli previsti	Diminuzione ricavi		X		Art. 16, comma 1
<i>Rischio delle relazioni industriali</i>	E' il rischio che le relazioni con altri soggetti (parti sociali) influenzino negativamente costi e tempi della consegna	Incremento dei costi e nei ritardi nella realizzazione			X	E' un rischio che richiede una valutazione caso per caso
<i>Rischio commissionamento/ stakeholders</i>	E' il rischio che le opere non ricevano l'approvazione, da parte di altri soggetti pubblici o della collettività (portatori di interessi nei confronti del servizio), necessaria per procedere alla loro realizzazione ovvero nei casi estremi, con il conseguente venir meno della procedura o dell'affidamento della Concessione.	Ritardi nella realizzazione. Contenziosi		X		Il consenso degli stakeholder deve essere verificato e acquisito prima
<i>Rischio Operativo</i>	Rischio economico <i>tout court</i>	Rischio di non riuscire a recuperare gli investimenti effettuati e/o i costi sostenuti per realizzare i lavori o gestire i Servizi oggetto del contratto		X		La Convenzione è impostata per trasferire il rischio economico in capo al <i>partner</i> privato e non prevede forme di garanzia pubbliche.

In ordine ai rischi di gestione ed altri nulla segnalare.

4. Quadro economico dell'investimento e criteri di adeguamento e revisione del canone.

L'investimento complessivo, come previsto nel Piano Economico Finanziario, nella Relazione al PEF' e nel quadro economico è così suddiviso:

TABELLA INTERVENTI PROPOSTI	Sostituzione dei generatori di calore esistenti con nuovi generatori a condensazione	Metanizzazione	Implementazione/aggiornamento sistema di regolazione e TLC	Comandi termostatici sui terminali di distribuzione del calore
Edificio/impianto				
Municipio	€ 104.737,69		€ 13.938,18	€ 2.112,36
Polifunzionale	€ 222.985,00		€ 66.480,00	
Casa Maisonnasse	€ 68.868,24		€ 14.141,47	
Scuole Breuil Cervinia				
Casa Crepin			€ 12.022,88	
Casa Len	€ 39.563,78		€ 9.828,38	€ 1.267,42

TABELLA INTERVENTI PROPOSTI	Coibentazione pareti capotto e intercapedine	Coibentazione coperture/o sottotetti	Sostituzione serramenti	Installazione sistema di recupero del calore in PdC	Installazione/qualificazione UTA
Edificio/impianto					
Municipio	€ 61.788,36	€ 30.423,96	€ 102.352,41		
Polifunzionale	€ 233.347,90	€ 276.686,15	€ 390.445,95	€ 346.250	€ 135.894,65
Casa Maisonnasse					
Scuole Breuil Cervinia	€ 21.287,61				
Casa Crepin	€ 146.454,35		€ 37.148,28		
Casa Len					

10

Il tutto per un investimento pari ad **Euro 2.338.025,00.**

Il canone previsto a carico del comune è fissato in euro 439.278,00, così determinato.

In funzione della spesa storica sostenuta dall'Amministrazione è stato definito il Canone annuo convenzionale del presente contratto di concessione, prendendo come baseline i parametri di riferimento definiti nel presente documento.

Il canone verrà calcolato con la seguente formula:

$$\text{Canone annuale} = Q_{ET} + Q_{GM,TH} + Q_{M,ANT} + Q_{M,ELEV} + Q_i$$

Dove:

- ♦ Q_{ET} = Quota annua Servizio Energia Termica, come definita al §1.1.1;
- ♦ $Q_{GM,TH}$ = Quota annua Servizio di Gestione e Manutenzione Impianti Termici, come definita al §1.1.2;
- ♦ $Q_{M,ANT}$ = Quota annua Servizio di Manutenzione Antincendio, come definita al §1.1.3;
- ♦ $Q_{M,ELEV}$ = Quota annua Servizio di Manutenzione Impianti Elevatori, come definita al §1.1.4;
- ♦ Q_i = Quota investimenti annuale, non soggetta a revisione ed adeguamento.

Nella tabella seguente sono riportati i valori convenzionali (non inflazionati) delle Quote che compongono il Canone annuo sulla base dei consumi storici e dei risparmi energetici conseguibili attraverso la realizzazione degli Interventi.

QUOTE DEL CANONE ANNUO		[€/anno]
Q_i	QUOTA INVESTIMENTO	167.834
Q_{ET}	QUOTA SERVIZIO ENERGIA TERMICA	189.409
$Q_{GM,TH}$	QUOTA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	71.075
$Q_{M,ANT}$	QUOTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO	3.750
$Q_{M,ELEV}$	QUOTA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI	7.210
C	CANONE ANNUO CONVENZIONALE	439.278 €

Sulle modalità di adeguamento del canone, il concessionario ha redatto un documento "Criteri di adeguamento e di revisione del canone" la cui valutazione nel merito è stata oggetto di verifica progettuale da parte del tecnico incarico.

Nota 2 : In sede di Convenzione e nel documento citato si prevede che l'adeguamento sia riferito anche al primo anno di concessione. Sulla scorta dei principi generali in materia, si potrebbe ritenere che l'adeguamento debba decorrere dal secondo anno. Tuttavia la previsione di Siram pare congrua in ragione del periodo trascorso tra la presentazione della offerta e la fase della gara futura.

Nota 3 : Occorrerebbe stabilire un limite massimo (anche in percentuale) oltre il quale l'eventuale adeguamento possa non essere ritenuto di interesse pubblico e quindi consentire al comune di rinegoziare il contenuto del contratto oppure recedere. In ogni modo anche in relazione a tale circostanza esistono i meccanismi del Codice in ordine ai principi di riequilibrio economico finanziario.

Nella sostanza la proposta di Siram prevede un canone superiore alle somme spese annualmente in media dal Comune. Nel complesso, tuttavia, come emerge anche dalla Relazione economica allegata, detta spesa è da ritenersi ammissibile in ragione degli investimenti effettuati da Siram sul patrimonio edilizio ed impiantistico del comune e dell'attività di gestione e manutenzione.

5. Bozza di Convenzione.

In termini generali la bozza di Convenzione è assentibile.

Tuttavia si segnalano alcuni elementi per i quali sarebbe opportuno che Siram chiarisca e/o meglio espliciti il contenuto del medesimo documento e che il comune tenga in considerazione ai fini della contrattualizzazione.

Metanizzazione: il Comune deve tenere in considerazione la condizione di equilibrio indicata nella convenzione.

- i) che i lavori di metanizzazione del Comune di Valtournenche, compresa l'attivazione dei PDR presso gli Edifici, risultino ad uno stato di avanzamento tale da garantire l'alimentazione a gas metano degli Edifici entro il termine del primo anno contrattuale. Ogni eventuale ritardo rispetto a suddetti termini di ultimazione dei lavori di metanizzazione o di attivazione del servizio di fornitura del gas metano di una parte degli Edifici, sarà motivo di revisione del PEF, da attuare mediante rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, a partire dalla proroga della durata della Convenzione, nonché di rideterminazione degli obiettivi di risparmio energetico, degli Interventi e del Cronoprogramma al fine di garantire la continuità dei Servizi. La mancata ultimazione dei lavori di metanizzazione o la mancata attivazione del servizio di fornitura del gas metano presso tutti gli Edifici oggetto di intervento di metanizzazione in base a quanto previsto nel Progetto di Fattibilità, entro il termine essenziale di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione legitimerà entrambe le Parti a recedere dalla Convenzione ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 26.
- g) la ritardata ultimazione dei lavori di metanizzazione o attivazione del servizio di fornitura del gas metano del Comune di Valtournenche, ovvero la mancata ultimazione o attivazione presso una porzione degli Edifici, compresa la mancata o ritardata attivazione dei PDR, tale da non garantire l'alimentazione a metano degli Edifici per i quali nel Progetto di Fattibilità è prevista la trasformazione degli impianti termici entro il termine del primo anno contrattuale. Il riequilibrio del PEF verrà attuato mediante la proroga della durata della Convenzione e rideterminazione di nuove condizioni di equilibrio, degli obiettivi di risparmio energetico, degli Interventi e del Cronoprogramma.

Nota 4 : Attenzione → Il comune deve tenere in considerazione che la mancata metanizzazione o il ritardo nella esecuzione della stessa potrebbe determinare:

a) se il ritardo è superiore ad 1 anno dalla ultimazione dei lavori, la revisione del PEF;

b) se il ritardo è superiore a 3 anni dalla ultimazione, il diritto del concessionario a recedere dal contratto ai sensi dell'art. 26, comma 2 e quindi l'obbligo del comune di liquidare gli interventi realizzati e le penali per eventuali contratti che il concessionario deve disdire

ART. 26 - Recesso

1. Qualora entro un periodo di 60 (sessanta) giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del PEF, il Concessionario o il Concedente potranno recedere dalla Convenzione. Oltre all'ipotesi suddetta, le Parti prendono atto e concordano che avranno entrambe la facoltà di recedere dalla Convenzione anche nel caso in cui entro il termine essenziale di 3 anni dalla data di sottoscrizione della Convenzione non si sia ancora avverata anche solo una delle seguenti due condizioni essenziali: i) ultimazione dei lavori di metanizzazione del Comune di Valtourmenche; ii) attivazione del servizio di fornitura del gas metano presso tutti gli Edifici oggetto di intervento di metanizzazione in base a quanto previsto nel Progetto di Fattibilità.
2. In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente Art. 26, le Parti provvederanno a redigere apposito verbale, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, entro _____ giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Concessione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
 - a) il valore degli Interventi realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui gli Interventi non abbiano ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario nonché il valore dei Servizi già erogati;
 - b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione.

Manutenzione: La convenzione prevede che in ordine alla manutenzione quanto segue, indicando che nel contratto a carico del concessionario è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione di quella extracanonale.

Occorrerebbe chiarire che per manutenzione straordinaria si intende quanto previsto dal Dlgs 50/2016: *«manutenzione straordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalità;*

3.6 Manutenzione Straordinaria

La manutenzione **straordinaria** comprende tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e programmata, atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dai progetti e/o dalla normativa vigente al momento della firma del contratto, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti degli Impianti.

Con questo termine si intendono quindi anche vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento delle parti degli Impianti e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma", alla "messa in sicurezza" e "all'eliminazione delle situazioni di pericolo".

Gli interventi di manutenzione straordinaria possono riassumersi in:

- ◆ mettere in sicurezza e/o a norma gli impianti;
- ◆ ripristinare funzionalità a seguito di guasti o danneggiamenti;
- ◆ migliorare l'efficienza energetica;
- ◆ eseguire attività di riparazione di attrezzature e di parti degli Impianti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, secondo le logiche economiche definite di seguito, rientrano nel perimetro della proposta ad eccezione delle seguenti attività:

- ◆ ripristini dovuti a danneggiamenti per cause esterne, quali atti vandalici, danneggiamenti meccanici di varia natura effettuati da terzi, eventi atmosferici, calamità naturali;
- ◆ interventi per guasti dovuti ad usura ed obsolescenza delle apparecchiature installate non oggetto di riqualificazione nell'ambito della presente Concessione;
- ◆ tutti gli interventi necessari a seguito di aggiornamenti normativi successivi alla formulazione dell'offerta, che prevedono la sostituzione di componenti degli Impianti;
- ◆ ampliamenti ed estensioni degli impianti esistenti.

Le attività di manutenzione straordinaria sono remunerate extra canone, ad eccezione delle attività sugli impianti oggetto di intervento da parte del Concessionario come di seguito specificato.

Nel corso della durata della Concessione, il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al Concedente tutte quelle circostanze riguardanti gli impianti gestiti che richiedessero un intervento di manutenzione straordinaria.

Il Concedente potrà affidare al Concessionario interventi di manutenzione straordinaria extra canone fino al raggiungimento di un **Plafond annuo pari a 25.000 €/anno**.

Gli interventi di manutenzione straordinaria extra canone verranno affidati al Concessionario a seguito di specifica richiesta del Concedente e valorizzati utilizzando i listini DEI e le tabelle delle Tariffe Professionali. I corrispettivi così determinati verranno corrisposti dal Concedente al Concessionario, previa emissione di fattura di importo corrispondente all'intervento, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura elettronica di cui all'art. 25 del D.L. n. 66/2014.

13

Per tutti e soli i componenti oggetto degli interventi di riqualificazione ed adeguamento proposti e realizzati dal Concessionario, la manutenzione straordinaria è da intendersi full risk per tutta la durata del contratto, salvo le eccezioni sopra definite.

ART. 6 – Obblighi del Concessionario

6.1 - Principali obblighi del Concessionario

6. Il Concessionario si obbliga a eseguire le attività di **manutenzione** degli Impianti, nella quantità e nella qualità descritte nel Progetto di gestione e nell'offerta tecnica del Concessionario e nel rispetto del Cronoprogramma ivi previsto.

9.2 - Ulteriori attività del Concedente

1. Al Concedente compete:

- a) compiere le attività amministrative di sua competenza, necessarie all'esecuzione della Concessione e alla puntuale realizzazione degli Interventi, ossia:
 - (i) approvare la progettazione elaborata dal Concessionario, e qualora affidati e se richiesta, anche per gli interventi di **Manutenzione** Straordinaria Extra Canone, previa effettuazione delle attività di verifica, entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione all'ufficio competente o dall'acquisizione dell'eventuale ultimo parere di altro Ente. Nel momento in

*10ter – Interventi di **Manutenzione** Straordinaria Extra Canone*

1. Fermo restando che sono ricompresi all'interno del Canone di cui all'art. 18 le attività di **manutenzione** straordinaria degli Interventi, al Concessionario potrà essere affidata in via diretta, ai sensi dell'art. 175, comma 1, lett. a), del Codice, la progettazione – qualora fosse necessaria - e/o realizzazione di interventi di **Manutenzione** Straordinaria Extra Canone, nei limiti del Plafond e secondo le modalità previste nel Progetto di Gestione.

ART. 11 – Gestione dei Servizi

1. Il Concessionario è obbligato a garantire la disponibilità dei Servizi secondo gli *standard* tecnici e funzionali disciplinati nel Progetto di Gestione.
2. Il Concessionario è obbligato a prestare i Servizi, per l'intera durata della Concessione, come puntualmente descritto nel Progetto di Gestione.
3. Il Concessionario s'impegna altresì a svolgere la **manutenzione** straordinaria degli Interventi, con le modalità e i tempi previsti nel programma manutentivo, in modo da garantirne la piena funzionalità per l'intera durata della Concessione, con l'obbligo, alla sua scadenza, di consegnare gli Impianti al Concedente in perfetto stato di **manutenzione** e conservazione.

ART. 23 – Risoluzione per inadempimento del Concessionario

1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio _____, indirizzo di posta elettronica _____ del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
 - a) superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla Convenzione per l'esecuzione degli Interventi, secondo quanto disposto dall'Art. 10.7, punto 6;
 - b) gravi vizi o difformità degli Interventi riscontrati nella fase di esecuzione;
 - c) gravi violazioni del Progetto di Gestione, che comportino l'applicazione di penali per l'indisponibilità degli Interventi ovvero per la mancata erogazione, in tutto od in parte, dei Servizi, secondo quanto previsto dall'Art. 18.3;
 - d) mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui ai precedenti Artt. 20 e 21;
 - e) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
 - f) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.

14

Nota 5 : E' opportuno prevedere tra le cause di risoluzione anche ogni altro di inadempimento, inserendo al comma 2, l'inciso "tra l'altro nei seguenti casi"; *(a seguito di richiesta di modifica da parte del comune con prot 5558 del 29-04-2022 l'impresa SIRAM spa ha inviato assenso ed integrazione della bozza di convenzione, nella Versione 05-2022, con prot. 5703 del 3-05-2022)*

Infine:

- sarebbe opportuno che all'art. 27 sia nuovamente riportato l'obbligo del concessionario *"di riconsegna degli impianti e dei beni oggetto di gestione in perfetto stato di manutenzione e conservazione e idonei all'uso"*
- sia precisato all'art. 30 che il foro competente è quello di Aosta.

6. Piano economico finanziario. Comparazione e convenienza rispetto ad altre forme di realizzazione delle opere e gestione.

L'analisi è riportata nell'allegato alla presente relazione, della dott.ssa Adele Siciliano.

7. Verifica progettuale.

L'analisi è riportata nell'allegato alla presente relazione, dell'ing. Luca Cretaz.

8. Requisiti del Concessionario.

Il Concessionario deve essere in possesso di requisiti specifici previsti dall'art. 95 del d.p.r. 207/2010. Tali requisiti sono così previsti:

“1. I soggetti che intendono partecipare alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere qualificati secondo quanto previsto dall'articolo 40 del codice e dall'articolo 79, comma 7, del presente regolamento, con riferimento ai lavori direttamente eseguiti ed essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

(il requisito del fatturato è richiedibile solo con congrua motivazione ai sensi dell'art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006)

b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. In alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte. Il requisito previsto dal comma 1, lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

3. Se il concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente degli ulteriori requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d).

4. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

5. Qualora, ai sensi dell'articolo 153 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, devono comunque possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.”

Nel caso di specie, la proposta è avanzata da Siram S.p.A. che possiede i requisiti previsti e dichiara:

Esercizio	Fatturato medio relativo alle attività svolte nel quinquennio antecedente la data della proposta (IVA esclusa)	di cui in LAVORI svolti mediante attività diretta ed indiretta (IVA esclusa)
2016	€ 509.010.250,00	€ 99.084.363,00
2017	€ 492.690.126,00	€ 97.926.916,00
2018	€ 505.535.328,00	€ 99.219.979,00
2019 (*)	€ 593.483.000,00	€ 109.052.000,00
2020 (*)	€ 595.920.250,00	€ 121.882.967,00
Totale	€ 2.696.638.954,00	€ 527.166.225,00
Media	€ 539.327.790,80	€ 105.433.245,00

Capitale Sociale pari ad Euro 170.000.000,00, non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, triplicato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 95, comma 2;

di aver svolto negli ultimi 5 anni, servizi affini a quelli previsti nell'intervento, per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento;

di aver svolto negli ultimi 5 anni, almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento, per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento;

DICHIARA ALTRESI'

che Siram SpA è in possesso dell'Attestazione di Qualificazione all'Esecuzione di Lavori Pubblici (SOA) per categorie e classifiche adeguate, che si allega alla presente in copia che, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, si dichiara conforme al documento originale, nonché di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;

che Siram è dotata di un Sistema di Gestione Integrato certificato che comprende gli elementi relativi a Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale e Gestione dell'Energia, che regola e definisce le attività e i processi di business dell'Azienda ed è in possesso delle seguenti Certificazioni:

1. Norma ISO 9001:2015 – Certificato N. IT259208 Rev. N. 3 del 01.05.2021 rilasciato da Bureau Veritas Italia SpA
2. Norma ISO 14001:2015 - Certificato N. IT311837 del 16.12.2021 rilasciato da Bureau Veritas Certification Holding SAS
3. Norma ISO 45001:2018 – Certificato No. IT297747 Rev. N. 3 del 13.04.2021 rilasciato da Bureau Veritas Certification Holding SAS
4. Norma SA 8000:2014 – Certificato No. IT302678 Rev. N. 2 del 01.05.2021 rilasciato da Bureau Veritas Certification Holding SAS;
5. Norma UNI EN ISO 18295-1:2017 – Certificato No. IT 259206 Rev. N. 1 del 09.04.2019 rilasciato da Bureau Veritas Italia SpA;
6. Norma UNI CEI 11352:2014 – Certificato No. IT269057 Rev. N. 2 del 07.01.2019 rilasciato da Bureau Veritas Italia SpA;
7. Regolamento (UE) 2067/2015 - DPR n. 146/2018 – Certificato No. IT259207 Rev. N.2 del 22.11.2019 rilasciato da Bureau Veritas Italia SpA;
8. Norma ISO 50001:2018 – Certificato No. IT 264098 Rev. N. 5 del 23.12.2020 rilasciato da Bureau Veritas Italia SpA;
9. Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 – Certificato No. 0174L Rev. N. 12 del 01.05.2021 rilasciato da Accredia-Dipartimento Laboratori di prova;

9. Documentazione della proposta.

Sulla base dei principi e delle argomentazioni esposte, dall'analisi della documentazione prodotta dal soggetto proponente, emerge quanto segue.

Completezza documentazione.

Ai sensi dell'art. 183, comma 15, del DLgs 50/2016 la proposta deve contenere:

“ un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 93, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.”

Dall'analisi dei documenti trasmessi emerge come la proposta contenga:

- a) Una bozza di convenzione.
- b) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- c) Attestazione SOA;
- d) Certificazioni di qualità;
- e) Dichiarazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla norma;
- f) Piano economico finanziario asseverato dalla Società Unica Asseverazioni Srl, trasmesso in data 23/01/2019 prot. n. 341;
- g) Garanzia provvisoria ex art. 93 del d.lgs. 50/2016 con impegno alla cauzione definitiva;
- h) Impegno a presentare una cauzione nella misura del 2,5% del valore dell'investimento, in caso di indizione della gara;
- i) Documento di identità.

Valutazione tecnica e verifica delle scelte esecutive.

Il progetto, in ogni caso, è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del dlgs 50/2016.

17

10. Conclusioni.

La formulazione della proposta pervenuta con nota prot. n. 561 del 14/01/2022, da parte dell'operatore SIRAM S.p.A., con sede legale in via Mozzoni, Milano P.Iva 0876190150, è quindi da ritenersi accoglibile, congrua e fattibile, salvo gli adattamenti **documentali ed amministrativi esposti**.

Il comune in ogni caso deve prestare molta attenzione alla nota 4, valutando se il rischio connesso sia accettabile o meno.

FIRMATO

Responsabile Unico del Procedimento

GRUPPO DI SUPPORTO

Analisi giuridica

avv. Rosario Scalise

Analisi progettazione

Ing. Luca Cretaz

Analisi economico-finanziaria

Dott.ssa Adele Siciliano

Allegati.

All. 1 – Relazione economica finanziaria dott.ssa Adele Siciliano

All. 2 – Rapporto di verifica del progetto.